



UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI

(Comuni di: Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Paceco, San Vito lo Capo, Valderice)

AREA IV - TRASPARENZA - CORRUZIONE - SVZ INFORMATICI -
POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE
Ufficio: AREA IV - TRASPARENZA - CORRUZIONE - SVZ INFORMATICI -
POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n° 33 del 15/04/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA VOLTA ALLA INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMO DEL TERZO SETTORE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 4-BIS DELLA L. N. 241/90 E SS.MM.II DEL PARI AL PARALLELO ART. 12 DELLA L.R. 30 APRILE 1991 N. 10 (OGGI REPLICATO NELLA L.R. 21 MAGGIO 2019 N. 7.

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV

Ai sensi della L. 241/90 e della L. r. 5/2019, adotta il seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di propria competenza e di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Premesso:

- che l'Amministrazione ha definito il quadro applicativo della legge sull'attività amministrativa, con riferimento alla L. n. 241/1990, secondo le innovazioni apportate alla stessa dalla L. n. 15/2005 ed in funzione dell'esercizio della potestà regolamentare in materia nel rispetto del sistema di principi dettato dal complesso normativo in essa contenuto, mediante revisione/approvazione del regolamento sul procedimento amministrativo;
- che sono stati definiti anche i profili applicativi dei principi in materia di interazione con cittadini ed imprese mediante strumenti di diritto privato, dettati dall'art. 1, comma 1-bis della L. n. 241/1990;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- che l'art. 11 della stessa L. n. 241/1990 consente alle Amministrazioni Pubbliche di pervenire alla stipulazione di accordi con soggetti destinatari di provvedimenti finali di procedimenti amministrativi, sia per la definizione dei contenuti di tali provvedimenti, sia al fine di sostituirli;
- che tali accordi, più generalmente definibili come “accordi procedimentali”, si configurano come atti pattizi flessibili, espressioni del principio connotato dall'art. 1, comma 1-bis della stessa L. n. 241/1990, il quale sancisce che la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente;
- che tali strumenti si presentano come soluzioni ottimali per molte interazioni complesse tra Amministrazione Comunale e soggetti privati;
- che l'utilizzo di accordi procedimentali è finalizzato a semplificare lo sviluppo di molti procedimenti amministrativi;
- che la stipulazione di accordi procedimentali costituisce prassi significativa, posta in atto da molti Settori dell'Amministrazione;
- che i contenuti dell'art. 11, comma 4-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii sono del pari previsti dal parallelo art. 12 della L.r. 30 aprile 1991 n. 10 (oggi replicato nella L.r. 21 maggio 2019 n.7;

Tenuto conto:

- che l'articolo 56 consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato”.
- che con deliberazione G.U. n. 25 del 30.12.2021 recante ad oggetto “*Approvazione linee di indirizzo per il ricorso al terzo settore per l'acquisizione di servizi di supporto della Protezione civile comunale mediante convenzionamento*” ha impartito direttive in merito alla prerogativa di avvalersi degli organismi del terzo settore per l'acquisizione dei seguenti servizi volti a supportare
L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

la Protezione civile dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini quale azione preventiva e di pronto intervento in materia di prevenzione e protezione civile specialmente nel periodo estivo dove spesso il nostro territorio viene deturpato dal fuoco appiccato dolosamente da criminali senza scrupoli, consistenti in:

- 1) Assistenza h24 all'ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini con ogni mezzo e personale a disposizione dell'associazione di volontariato e in caso di emergenza verificatasi nell'ambito territoriale di competenza dell'Unione, in raccordo con gli altri enti preposti, al fine di fornire un supporto tecnico organizzativo per una gestione efficace ed efficiente dell'attività;
- 2) Tenuta dei mezzi, macchinari, attrezzature, e materiali dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini, con l'obbligo di utilizzarli e custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia;
- 3) Organizzazione di una sala operativa da mettere a disposizione dell'Ufficio Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Elimo Ericini per la gestione delle emergenze in tutto il territorio dell'UCEE;
- 4) Rapportarsi con i preposti dell'area di Protezione Civile dell'Unione, come individuati nel regolamento vigente, quali Presidente dell'Unione, Responsabile dell'Area di protezione Civile ecc...

- che in particolare in ragione delle motivazioni ivi espresse nella parte narrativa che si riportano pedissequamente e vengono condivise e recepite per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, tale opzione prende le mosse dal rilievo che *“l'attività delle associazioni di volontariato è priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e realizza il principio di solidarietà, veicolando le risorse tecniche per il perseguimento dei fini istituzionali della solidarietà sociale. La capillare diffusione sul territorio delle associazioni di volontariato e delle strutture del volontariato, consente di gestire il servizio utilizzando in modo razionale il complesso delle risorse di uomini e di mezzi disponibili, limitando al massimo le distanze da percorrere ed i tempi degli interventi, con conseguenziale riduzione dei costi. Si può quindi supporre che tale modalità organizzativa del servizio, avvalendosi dell'attività di volontariato e*

a fronte del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute senza remunerazione e margini di profitto imprenditoriale, conduca anche ad un risparmio significativo di costi. Per quanto esposto, il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato rappresenta una modalità di organizzazione del servizio idonea a garantire il conseguimento degli scopi generali abbinati ad una opportuna efficienza gestionale”

- che pertanto tale opzione implica:
 - a) l’attuazione del principio di solidarietà (che costituisce precipitato logico della citata previsione di cui all’art. 45 Cost.);
 - b) qualità del servizio (grazie alla capillare diffusione, sul territorio, di associazioni di volontariato);
 - c) riduzione dei costi;
 - d) coerenza con l’art. 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai singoli che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonomia associativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) con gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, nel richiedere *“l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*, e nel richiamare ogni cittadino al dovere di svolgere *“un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, si impegna solennemente a *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”*;
- che in sede di indirizzo si è impartito come, la convenzione dovrà prevedere:
 - durata biennale con facoltà di proroga;
 - il contenuto e le modalità dell’intervento volontario;
 - il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
 - le coperture assicurative;

- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
 - le modalità di risoluzione del rapporto;
 - le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
 - la verifica dei reciproci adempimenti;
 - le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
- che a tal fine è assegnato un contributo max € 8.000,00 da erogare a fronte di adeguata rendicontazione;
 - che gli elementi di sviluppo della suddetta decisione possono essere modulati in convenzione;
 - che la stipulazione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 241/1990 di un accordo traduttivo in sede di convenzionamento che permetta la definizione dei contenuti e propenda:
 - a) a razionalizzare dell'attività amministrativa tradotta nell'accordo;
 - b) a ridurre i costi connessi allo svolgimento dell'attività amministrativa, derivanti da problematiche operative gestibili mediante interazioni preliminari tra Amministrazione e soggetti interessati;
 - c) a ridurre i tempi di sviluppo dell'attività amministrativa;
 - che risulta pertanto necessario avviare le procedure delineate dall'art. 11 della L. n. 241/1990 per la stipulazione di una convenzione con associazione da individuare ai sensi dell'art. 56 del Dlgs 117/2017 attraverso procedura comparativa;

Atteso che l'Amministrazione ha definito i richiamati indirizzi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di avviare le attività ex art 11 comma 4bis L.241/90 e del parallelo art.12 della L.r. 30 aprile
L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

1991 n. 10, oggi replicato nella L.r. 21 maggio 2019 n. 7 per pervenire alla stipulazione di una convenzione ex art. 56 del Dlgs 117/2017 con individuanda associazione di volontariato di protezione civile;

- 2) di approvare lo schema di avviso con allegati per l'attivazione della procedura comparativa e l'annesso schema di convenzione coerente con le direttive impartite dalla richiamata delibera di G.U. n. 25 del 30.12.2021;
- 3) di dare atto che all'impegno di spesa di € 8.000,00 per l'eventuale concessione del contributo sarà effettuato a seguito dell'individuazione dell'associazione, dando atto che l'importo citato trova allocazione nel pertinente capitolo di bilancio.
- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto che il sottoscritto Responsabile dell'Area IV è Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
- 6) Per tutto quant'altro non specificato nella presente determinazione si farà riferimento alla normativa ed ai regolamenti vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Massimo D'Azeglio Maria Giovanna

Valderice, 15/04/2026

il Responsabile d'Area
MASSIMO D'AZEGLIO MARIA GIOVANNA /
Namirial S.p.A./020465704